



# COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

N. 13 Reg. Delib.  
del 31/05/2021

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : FISSAZIONE DELLE SCADENZE E DELLE MISURE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero ,IN MODALITA' TELEMATICA previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato in adunanza di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MONDIN Luca	Presidente	SI
ABOVE LUIGI	Consigliere	Giust.
ANGUSTI IRENE	Consigliere	SI
BERTAGGIA ANDREA	Consigliere	SI
GALBARINI ANTONIO	Consigliere	SI
PALLAVICINI STEFANO	Consigliere	SI
PAVAROTTI ELISA	Consigliere	SI
TAVERNA GLADYS	Consigliere	Giust.
BRAVO ALESSANDRO	Consigliere	SI
BRUNOLDI LUCA	Consigliere	SI
LANZAROTTI STEFANIA	Consigliere	SI
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Il Signor MONDIN Luca, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la seguente proposta corredata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il T.U.E.L. 267/00;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.9
Consiglieri favorevoli	N.9

### **DELIBERA**

Di approvare la seguente proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del D.lgs.n.267/00, costituisce la presente deliberazione.

### **SUCCESSIVAMENTE**

#### **Il Consiglio Comunale**

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.9
Consiglieri favorevoli	N.9

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di approvazione del bilancio

**Gli interventi sono registrati interamente su nastro magnetico che rimane agli atti.**

## Relazione

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che all'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 si dispone che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il*

*saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";

CONSIDERATO tuttavia che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che "[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]";

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]";

CONSIDERATA la necessità da parte di questo Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento e le misure di calcolo per l'acconto ed il saldo della TARI per l'anno 2021;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la qu

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di

*mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

CONSIDERATO che l'adozione del nuovo Piano Finanziario 2020 e l'approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti 2021 devono ancora essere deliberate da questo Comune;

VALUTATA la necessità di fissare le scadenze e le misure per il pagamento dell'acconto TARI per l'anno 2021 che come espressamente previsto dal D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" saranno rimosse considerando le tariffe in vigore nell'anno di imposta 2019 e la scadenza per il pagamento a conguaglio del saldo TARI calcolato applicando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2021 sulla base del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

OSSERVATA la Deliberazione 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpiti dall'emergenza da Covid-19;

RILEVATO che nella Deliberazione richiamata al punto precedente non viene chiarita la modalità di copertura degli oneri (in termini di riduzione di gettito) derivanti dal riconoscimento delle misure agevolative delineate dall'Autorità;

RITENUTO opportuno ai fini di quanto indicato al punto precedente provvedere, anche in fase di fissazione delle scadenze e delle misure per il pagamento dell'acconto TARI, ad accordare misure di riduzione della pressione tributaria locale per le utenze costrette alla chiusura dai Decreti del

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e

smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

### SI PROPONE

1. di fissare le seguenti scadenze e misure per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:

- **Primo acconto** - scadenza 30 giugno 2021:

- con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del **40%** di quanto dovuto

- **Secondo acconto** - scadenza 30 settembre 2021

- con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del **40%** di quanto dovuto

- **Saldo** - scadenza 15 dicembre 2021: con applicazione delle tariffe deliberate per l'anno 2020 **a conguaglio** di quanto già versato nel corso dell'anno 2021.

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare la presente sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata e di darne comunicazione anche a mezzo avvisi di pagamento che saranno inviati ai contribuenti nei prossimi mesi.



# COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

## CONTROLLO DI REGOLARITA'

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i., si esprime parere favorevole.

**FAVOREVOLE**

Olevano di Lomellina, 31.05.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PERRUCCI Sabina

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90  
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento dell'Ente sui controlli interni;

Data 31.05.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F. TO SABINA PERRUCCI

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i..

Olevano di Lomellina, 31.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO NATALE DR.SSA ANGELA MARIA



Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to MONDIN Luca)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, li 01.06.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

**Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo**  
**Olevano di Lomellina, 01.06.2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**NATALE DR.SSA ANGELA MARIA**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31.05.2021**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**